

Rassegna stampa del 30/10/2018

- » Nuovi suoli, fisco leggero
- » Partecipate, dismissioni frenate
- » Pale eoliche, le torri non concorrono alla rendita catastale
- » Sui bonus fiscali condominiali operatori pronti a partire
- » Contro il rumore risarcito il danno non patrimoniale
- » Leasing, il locatario non è un condomino
- » Condominio: fornitori, come recuperare i crediti
- » Condominio: è legittimo il distacco dell'acqua
- » Fattura elettronica, serve Fisconline
- » Danno biologico, ricalcolo al via
- » Tari pagata dalle imprese con un click
- » Tributi locali senza pre-contraddittorio

Studio dei notai sui terreni trasformati dopo la legge di Bilancio 2018

Nuovi suoli, fisco leggero

Registro fisso anche sui piani di recupero

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Disciplina agevolata ampia per gli atti preordinati alla trasformazione del territorio. Una lettura estensiva, dopo le intervenute recenti modifiche, allarga l'applicazione del trattamento di favore (registro in misura fissa ed esenzioni da imposte ipotecaria e catastale) anche per ulteriori fattispecie come, per esempio, gli atti destinati a dare esecuzione ai piani attuativi di dettaglio, quelli relativi ai piani particolareggiati esecutivi e i piani di recupero. Questa la lettura del Consiglio nazionale del notariato sulle novità introdotte dal comma 88, art. 1, legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), che modificano e integrano l'art. 20, della legge 10/1977 (più nota come «Legge Bucalossi»), in tema di atti destinati alla trasformazione del territorio. In effetti, il notariato prende atto che l'applicazione agevolata indicata, imposta di registro da versare in misura fissa ed esenzione dall'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, per rinvio all'art. 32, dpr 601/1973 si applichi in maniera più estensiva rispetto al passato, con l'inclusione di tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, posti in essere attraverso la sottoscrizione di accordi e/o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché su tutti gli atti di attuazione posti in esecuzione dei primi. In effetti, come acutamente rilevato nel documento, sintomo della maggiore ampiezza applicativa è la circostanza per la quale le modifiche introdotte non si sono limitate a definire una specifica e ben definita categoria di atti soggetti al regime agevolato, né a indicare che gli atti meritevoli siano soltanto quelli espressamente posti in essere in presenza di una pregressa e formale convenzione di lottizzazione. Si

arriva, dunque, dopo un'attenta analisi degli atti destinati alla trasformazione del territorio a rilevare che le norme previgenti avevano definito un perimetro oggettivo con riferimento a singole fattispecie più limitato, mentre nella versione attuale appare legittimo affermare che l'applicazione del regime tributario agevolato, di cui al novellato art. 20, legge 10/1977, può essere applicato anche a determinate fattispecie, come appunto gli atti posti in essere per dare esecuzione ai piani attuativi di dettaglio o gli atti attuativi di piani particolareggiati esecutivi e di piani di recupero, per i quali il previgente regime speciale, affermano gli autori, risultava non più applicabile, grazie alla soppressione contenuta nel dlgs 23/2011; si evidenzia, inoltre, che anche la prassi amministrativa (risoluzioni 3/T/2003, 251258/1987 e 127/E/2002) ha, da tempo, ammesso alla disciplina agevolata gli atti di assegnazione che non risultano estranei all'attuazione di programmi di edilizia residenziale. Deve trattarsi, comunque, di atti che esprimono la capacità di realizzare, direttamente e immediatamente, la trasformazione del territorio, così come disciplinata e prevista nell'accordo o nella convenzione sottoscritti dal privato e dall'ente pubblico, con la necessità, si afferma, che la detta connessione funzionale trovi fondamento e causa proprio nei citati atti. Con particolare riferimento agli atti di obbligo, resta possibile l'applicazione del regime agevolato, sia perché gli stessi si configurano come contratti per adesione che potranno essere utilizzati, funzionali alla detta trasformazione territoriale, sia perché il legislatore ha utilizzato una formula generica, con la conseguenza che devono rientrare nella detta disciplina agevolata anche accordi e/o convenzioni

non collegati necessariamente a un piano di lottizzazione. Il documento passa in rassegna numerosi atti, anche unilaterali, indicati dalla legge 10/1977 e da altre disposizioni vigenti e conferma l'applicazione anche per tutte le convenzioni e atti individuati, in particolare, dall'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13/1997, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e/o riscossione, ai sensi delle disposizioni vigenti, o per i quali non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato. Il nuovo comma 3, dell'art. 20 della legge 10/1977, in effetti, dispone una parziale efficacia retroattiva, con la conseguenza che il regime fiscale agevolato deve ritenersi legittimamente applicabile anche agli atti e alle convenzioni adottati e posti in essere in forza a differenti legislazioni urbanistiche, con l'obiettivo di privilegiare una più ampia ed effettiva tutela della buona fede dei contribuenti.

MANOVRA 2019/Modificato il T.U. Madia. Le province diventano stazioni appaltanti

Partecipate, dismissioni frenate

Niente alienazione se c'è stato un risultato medio in utile

DI FRANCESCO CERISANO

Un tratto di penna sulla dismissione delle partecipate pubbliche. Basterà aver riportato un risultato medio in utile nel triennio precedente al 30 settembre 2017 (termine ultimo per effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni) per salvarsi dall'alienazione. Con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni, detentrici di quote, non solo non saranno obbligate a cederle, ma potranno continuare a esercitare i diritti sociali nei confronti della società senza essere costrette a liquidare la partecipazione in denaro. Il ridimensionamento della procedura prevista dall'art.24 del dlgs n.175/2016 è contenuto nell'ultima bozza della legge di bilancio 2019 che contiene una disposizione ad hoc modificativa del Testo unico Madia. La ratio, come la norma indica chiaramente, è la «tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche», evidentemente messi a repentaglio dalle procedure di dismissione previste dal Testo unico. Procedure che avrebbero dovuto portare gli enti soci ad alienare le proprie partecipazioni entro un anno dalla ricognizione straordinaria, ossia entro il 30 settembre 2018.

Tale obbligo di alienazione (comma 4 dell'art.24), invece, non si applicherà «nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Con la conseguenza che, prosegue la norma, «l'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è autorizzata a non procedere all'alienazione».

A essere disapplicato sarà

anche il comma 5 dell'art.24 che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, prevede che il socio pubblico non possa «esercitare i diritti sociali nei confronti della società». Con conseguente alienazione o liquidazione della partecipazione in denaro.

Province stazioni uniche appaltanti. Province e città metropolitane diventano stazioni uniche appaltanti negli appalti di lavori pubblici. L'anticipazione di *ItaliaOggi* (si veda il numero del 10/10/2018) trova conferma nell'ultima bozza della Manovra che contiene una norma ad hoc modificativa del Codice appalti (articolo 37 comma 5 del dlgs n.50/2016) secondo cui «in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici».

La novità punta a facilitare le procedure di gara soprattutto dei piccoli comuni, velocizzando gli interventi di manutenzione sulle infrastrutture a rischio immediato (1.918 secondo il recente monitoraggio dell'Upi). Ad oggi infatti già 50 province sul territorio nazionale attraverso convenzioni con i comuni medio-piccoli del territorio gestiscono stazioni uniche appaltanti. La norma della Manovra renderebbe obbligatoria una scelta finora affidata all'adesione volontaria dei comuni del territorio.

Tagli ai vitalizi degli amministratori regionali. Nell'ultima bozza della Manovra ha trovato posto la norma, inizialmente prevista nel dl semplificazione (di cui dopo l'approvazione in cdm si sono perse le tracce), che taglia i fondi alle regioni restie a ridurre i vitalizi. Una quota pari al 30% dei trasferimenti erariali (diversi da quelli indirizzati al Servizio sanitario nazionale, al Trasporto pubblico locale e al finanziamento delle politiche sociali per le non autosufficienze) saranno infatti erogati a condizione che gli enti territoriali provvedano ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza della camera sul ricalcolo contributivo degli assegni.

—© Riproduzione riservata—

Pale eoliche, le torri non concorrono alla rendita catastale

CTR CAMPANIA

La struttura è considerata impianto funzionale al processo produttivo

Guido Martinelli

Impianti eolici: le torri degli aerogeneratori sono impianti e non costruzioni e, pertanto, non concorrono alla rendita catastale. Così ha stabilito la sentenza 7315/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania.

I giudici, confermando la sentenza di primo grado, hanno avvalorato l'interpretazione (sposata da gran parte degli operatori) secondo cui devono essere esclusi dal computo della rendita catastale degli aerogeneratori, anche le torri di sostegno. La vicenda trae origine dall'impugnativa proposta da una società operante nel settore dell'energia eolica avverso distinti avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia aveva rettificato il valore della rendita catastale rideterminata dal contribuente ai sensi dell'articolo 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015 (cosiddetta norma «imbullonati»).

Il contribuente aveva proceduto alla rideterminazione delle rendite catastali del parco eolico, tenendo conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni) e non, come contestato, anche della torre dell'aerogeneratore. Av-

verso gli atti di rettifica catastale veniva proposto ricorso alla Ctp che, annullando gli avvisi di accertamento, riteneva la torre da escludere dalla rendita catastale in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo.

Secondo la Ctr, per valutare quali elementi debbano essere inclusi, è necessario determinare se la torre di sostegno di un aerogeneratore rientra tra gli elementi di stima o se debba essere esclusa, in quanto componente di natura impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo. La Commissione, risolvendo la questione, ha confermato che la torre non può che essere esclusa dalla base di calcolo della rendita, vista la portata della disposizione in esame che prevede che «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; la sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio, e la sua assoluta «unicità» con l'aerogeneratore e la rende un impianto funzionale allo specifico processo produttivo.

La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell'aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest'ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. Il Collegio,

nella sentenza in commento, dichiara allora gli avvisi di accertamento in esame privi di idonea motivazione. Infatti, qualora la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli stessi siano idoneamente ed adeguatamente motivati, non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono evidenziare e specificare le differenze riscontrate e le ragioni dello scostamento.

Viene confermata la tesi di gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa «imbullonati», è corretta l'esclusione della torre ai fini della determinazione delle rendite catastali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui bonus fiscali condominiali operatori pronti a partire

RICERCA

Indagine su un campione di amministratori: il 79% punta a cedere il credito

Sollecitate maggiore informazione e procedure semplificate

Le detrazioni piacciono e si conta sullo sviluppo del mercato: il mondo condominiale è motivato alla riqualificazione energetica anche se resta uno zoccolo duro sul 20-25% di irriducibili. Questo, a grandi linee, l'orientamento emerso dalla ricerca condotta da Harley&Dickinson Finance su un campione di 150 tra amministratori di condominio, imprese e progettisti con lo scopo di raccogliere la percezione sul tema delle detrazioni fiscali.

L'indagine, anche se solo il 12% degli intervistati si è dichiarato all'oscuro dell'esistenza delle detrazioni fiscali e della possibilità di cedere il relativo credito, evidenzia una scarsa

chiarezza da parte dell'agenzia delle Entrate nel fornire informazioni sulle novità fiscali introdotte per i condomini. Nonostante questo, gli intervistati hanno mostrato una notevole predisposizione ad accogliere le opportunità fiscali, giudicandole importanti per una ripresa del mercato affermando, al 79%, di voler avviare i lavori con lo scopo di raggiungere le quote di credito fiscale cedibili.

Le principali criticità riscontrate da coloro che hanno mostrato scarso interesse sono legate a una scarsa informazione (35%) e al fatto che non si sentono portavoci del processo (32%), il quale è apparso oltretutto troppo complicato per usufruirne (26%), elementi che sarebbero peraltro risolvibili implementando una comunicazione più efficace.


Inoltre, gli intervistati hanno dichiarato di esser interessati agli strumenti finanziari (20%), alle ultime frontiere della tecnologia per gli edifici (18%), alle normative di riferimento (15%), alle garanzie per l'edificio (11%), all'ambiente (10%) e infine alle situazioni delle periferie (10%).

—Sa. Fo.

I risultati delle interviste

Dati in percentuale


È a conoscenza delle novità per il condominio in termini di bonus fiscali introdotte dall'Agenzia delle Entrate?



L'Agenzia delle Entrate è stata chiara sulle detrazioni fiscali?



Secondo lei questi incentivi possono aiutare la ripresa del mercato?



Pensa di proporre lavori con lo scopo di raggiungere le quote cedibili?



Fonte: Harley & Dickinson Finance

Contro il rumore risarcito il danno non patrimoniale

LIMITI ALLE IMMISSIONI

Tra privati vige la regola della «tollerabilità» individuata dal giudice

Paolo Risotti

Rumori, fumi e odori pesanti dalla canna fumaria del ristorante: la Cassazione, con l'ordinanza 23754/2018, detta regole severe sulle competenze dei giudici e sui risarcimenti e conferma la sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva disposto lo smantellamento della canna fumaria e un risarcimento di 5 mila euro per il danno non patrimoniale. E stabilisce due importanti principi in materia di immissioni moleste.

Il primo: la normativa che fissa per esigenze di carattere pubblico i livelli di accettabilità delle immissioni persegue interessi pubblici ed opera nei rapporti cosiddetti verticali fra privati e la pubblica amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete (in tal senso, anche le sentenze 1069/2017 e 1151/2003 della Cassazione). Tutta-

via, nei rapporti fra privati la materia è disciplinata principalmente dall'articolo 844 del Codice civile e, di conseguenza, possono essere vietate anche le immissioni che non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, in base al prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice, che deve tener conto delle particolarità della situazione concreta (sentenza della Cassazione 17281/2005).

Ed ecco il secondo principio: in materia di danno non patrimoniale da immissioni, l'assenza di un danno biologico documentato non impedisce il risarcimento del danno derivante da immissioni illecite, quando siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tal caso la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche tramite presunzioni: cioè quando un fatto viene provato non con la valutazione di una prova ma attraverso un ragionamento.

Leasing, il locatario non è un condomino

CASSAZIONE

Bocciata l'impugnazione di una delibera assembleare da parte dell'utilizzatore

Enrico Morello

L'articolo 1137 del Codice civile è perentorio: solo i condòmini, assenti, presenti o dissenzienti che siano, possono chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere assembleari. Quindi il locatario del leasing non può farlo.

Questo il chiaro principio di diritto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza 27162/2018 (relatore Antonio Scarpa), con la quale è stata confermata la sentenza della Corte di appello di Torino che, appunto, aveva giudicato inammissibile l'impugnazione di una delibera assembleare su spese condominiali proposta da una società di leasing quale utilizzatrice dell'immobile.

Il caso, in sostanza, è questo: la società ricorrente, dando atto di non essere proprietaria (se non apparente)

di un'unità immobiliare, impugnava al Tribunale di Torino la delibera condominiale con la quale veniva posta a carico dell'unità stessa una spesa condominiale di 10.240,19 euro.

La questione sottoposta ai giudici di merito e alla Cassazione, pertanto, è se sussistano dei casi (oltre ovviamente a quelli pacifici riferiti alla ripartizione delle spese del riscaldamento) nei quali non solo i condòmini ma anche gli utilizzatori delle unità immobiliari abbiano titolo per impugnare le delibere assembleari. La risposta, secondo i giudici di legittimità, non può che essere legata all'articolo 1137 del Codice civile, che prevede tassativamente che le decisioni assembleari siano obbligatorie per tutti i condòmini, e che quindi solo e soltanto questi ultimi possano rivolgersi al giudice per chiedere l'annullamento o la nullità della delibera.

Del resto, ricorda ancora la Cassazione, l'amministratore di condominio può riscuotere i contributi e le spese solo ed esclusivamente da ciascun condomino, essendogli preclusa l'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità.

Fornitori, come recuperare i crediti

Nella prassi il recupero dei crediti nei confronti di un condominio in sede applicativa genera problemi non risolti dal contesto normativo di riferimento. Ma nell'ultimo biennio la Cassazione ha emesso importanti sentenze, alla luce delle quali è possibile effettuare una ricognizione aggiornata dell'intera materia.

L'angolazione principale dalla quale affrontare l'analisi è quella delle azioni di recupero dirette verso il soggetto Condominio.

Tale via, unica disciplinata e solitamente battuta, si articola in due fasi: la prima attinente la formazione del titolo (decreto ingiuntivo o sentenza), seguita a ruota da quella esecutiva.

— **Maria Cleme Bartesaghill**

È legittimo il distacco dell'acqua

Il condominio che accumula notevole morosità negli anni rischia l'interruzione del servizio idrico e fognario. Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale di Tempio Pausania, il condominio non aveva pagato, alla società che erogava l'acqua, fatture per più di 58.000,00 euro ed invece di onorare il debito contestava l'affissione dell'avviso di distacco sul cancello perché violava la procedura di slaccio prevista dal regolamento idrico integrato che prevedeva un onere di doppia comunicazione a carico della società fornitrice. Infine, il giudice ha riconosciuto la «temerarietà della lite» e ha condannato il condominio per aver utilizzato lo strumento processuale a fini dilatori o del tutto strumentali dal momento che la società erogatrice non solo non aveva «mai interrotto l'erogazione del servizio idrico integrato nei confronti del condominio» ma aveva «mostrato la massima apertura ai fini di una definizione delle pendenze attualmente esistenti».

— **Luana Tagliolini**

ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRATORE

Fattura elettronica, serve Fisconline

Ogni condominio dovrà avere l'accesso per arrivare al cassetto fiscale

Andrea Cartosio

Dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica entrerà in vigore anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati: anche il condòminio è interessato, in qualità di soggetto passivo delle operazioni.

Con provvedimento 89757/2018 l'agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di recapito della fattura elettronica ad un destinatario consumatore finale (B2C). In sostanza, una volta che il fornitore emetterà e trasmetterà la fattura elettronica al Sistema di interscambio (Sdi), quest'ultimo provvederà a metterla a disposizione del cliente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia. Nel caso del condòminio il fornitore avrà l'obbligo di trasmissione della fattura allo Sdi ma allo stesso tempo dovrà rilasciare al suo cliente una copia cartacea del documento, comunican-

dogli la possibilità di consultare e scaricare l'originale nella sua area riservata predisposta sul portale "Fatture e corrispettivi" attraverso le credenziali condominiali di Fisconline.

Oggi è impossibile inserire un codice univoco destinatario o generare un QR Code per un condòminio, mentre resta da valutare la fattibilità di un indirizzo Pec condominiale. Si sconsiglia anche l'utilizzo dei dati Fisconline propri dell'amministratore.

Invece, per consentire all'amministratore di scaricare dall'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" le fatture elettroniche ricevute dal condòminio sarà necessario disporre degli accessi ai servizi telematici delle Entrate, e questo per ogni condòminio amministrato. Quindi l'amministratore dovrà far richiesta all'Agenzia di attivazione del servizio Fisconline. Una volta ottenuto il Pin si potrà consultare l'area riservata di "Fatture e corrispettivi" per lo scarico delle fatture elettroniche e accedere al Cassetto Fiscale del condòminio.

Al debutto la procedura di rivalutazione degli indennizzi, illustrata in una circolare Inail

Danno biologico, ricalcolo al via

Aumento dell'1,1% su importi già maggiorati del 16,25%

DI DANIELE CIRIOLI

Debutta la rivalutazione del danno biologico. A spiegare l'operazione che, introdotta del 2016 è rimasta inapplicata due anni a causa dell'Istat negativo, è l'Inail nella circolare n. 41/2018 di ieri. L'istituto spiega che l'aumento è pari all'1,1% e va applicato agli importi già maggiorati del 16,25%, corrispondente alle rivalutazioni straordinarie degli anni passati, comportando la riliquidazione degli indennizzi in capitale e dei ratei di rendita maturati a partire dal 1° luglio.

Danno biologico. L'Inail ricorda, prima di tutto, che la rivalutazione interessa la prestazione che tecnicamente è chiamata «indennizzo» e che può essere erogata in forma capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), a seconda del grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore (danno biologico) che va a ristorare. La prestazione, economica ed esente da Irpef, è riconosciuta per gli infortuni occorsi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data. L'indennizzo è fissato da una specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dalla rivalutazione, la quale prevede la liquidazione: a) di una somma in capitale in caso di infortuni o malattie con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%; b) di una rendita in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%.

Gli aumenti straordinari. La circolare spiega che, fino al

2015, gli importi degli indennizzi non erano soggetti ad alcuna rivalutazione. Nel 2009 è stato operato un aumento straordinario, decorrente dal 1° gennaio 2008, pari all'8,68%, operazione replicata nel 2014 con un ulteriore aumento straordinario del 7,57%. La legge di Stabilità 2016, infine, ha introdotto il meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, decorrente dal 1° luglio 2016, in base al tasso Istat. Per due anni, tuttavia, la rivalutazione non c'è stata a causa di variazioni Istat negative. Per l'anno 2018, invece, l'Istat ha registrato un tasso di variazione, tra il 2016 e il 2017, dell'1,1% che determina il debutto della rivalutazione del danno biologico. L'aumento, spiega l'Inail, si applica agli importi della specifica «Tabella indennizzo danno biologico» maggiorati del 16,25%, corrispondente ai due aumenti straordinari degli anni passati (8,68% più 7,57%).

Campo di applicazione. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'Inail spiega che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° luglio 2018 e si applica esclusivamente agli importi erogati dall'Istituto. In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l'incremento si applica solamente agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento agli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2018, stante l'assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi. Nei casi di revisione o aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data sempre dal 1° luglio 2018.

Gli aumenti nel tempo

25 luglio 2000	Debutta il danno biologico («Tabella indennizzo danno biologico»)
1° gennaio 2008	1° rivalutazione straordinaria: gli importi aumentano dell'8,68%
1° gennaio 2014	2° rivalutazione straordinaria: gli importi aumentano dell'7,57%
1° gennaio 2016	Introdotta la rivalutazione automatica
1° luglio 2016	Tasso Istat negativo, nessuna rivalutazione
1° luglio 2017	Tasso Istat negativo, nessuna rivalutazione
1° luglio 2018	Prima rivalutazione Istat: + 1,10 per cento

Tari pagata dalle imprese con un click

La Tari (tassa rifiuti) a portata di click per le imprese milanesi. Dal 29 ottobre, all'interno del cassetto digitale disponibile sulla piattaforma impresa.italia.it, gli imprenditori milanesi possono trovare tutte le informazioni relative alla situazione immobili e al pagamento della Tari. Tutto questo, grazie al protocollo d'intesa siglato nei giorni scorsi tra Infocamere e comune di Milano, che permette alle aziende meneghine di accedere al cassetto digitale. E, nella sezione «fisco e tributi», possono consultare la situazione degli immobili denunciati per il pagamento della Tari. Nella stessa area l'impresa trova:

- la scheda informativa dell'immobile,
- le informazioni catastali (come data di inizio e fine occupazione, categoria, indirizzo e superficie complessiva);
- la tipologia di denuncia.

Cliccando, poi, sul pulsante «info», l'imprenditore può accedere al proprio fascicolo cittadino (www.comune.milano.it/fascicolocittadino), da cui visualizzare le denunce di occupazione presentate al Comune di Milano, sia in forma cartacea sia in forma digitale. Ed essere indirizzato sul portale istituzionale, nel caso in cui fossero necessarie nuove presentazioni, variazioni o cessazioni.

Il cassetto digitale, va ricordato, permette gratuitamente al legale rappresentante o al titolare di qualsiasi impresa italiana di accedere direttamente via internet a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali della propria azienda iscritta al registro imprese. Offre un utilizzo delle informazioni veloci e di immediata comprensione e mette l'imprenditore in condizione di avere a disposizione (sempre e ovunque, sul suo smartphone o tablet) la carta d'identità digitale della propria impresa (si veda *ItaliaOggi* del 25 novembre 2017).

All'interno del cassetto digitale è possibile visualizzare tutte le pratiche presentate al Suap, (sportello unico attività produttive) del comune di Milano. La piattaforma, realizzata seguendo le linee guida dell'Agid e applicando il criterio «mobile first», consente, inoltre, agli imprenditori di accedere gratuitamente dal proprio smartphone, tablet o pc a tutti i documenti camerati, riguardanti la propria azienda (visura, atti depositati, bilanci e molto altro ancora). Impresa.italia.it è accessibile attraverso Spid o Cns e ha già raggiunto 170 mila imprenditori italiani.

Cinzia De Stefanis

ACCERTAMENTI/ Un'innovativa Cassazione

Tributi locali senza pre-contraddittorio

DI SERGIO TROVATO

Per la prima volta la Cassazione si pronuncia sul contraddittorio preventivo in materia di accertamento dei tributi locali. Con l'ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 ha affermato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali, l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e a attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento. Questo obbligo è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente.

È una notizia molto attesa dagli enti locali, poiché spesso viene opposto dai contribuenti in sede amministrativa e giudiziale il mancato rispetto da parte delle amministrazioni dell'obbligo di convocare i contribuenti e di instaurare con gli stessi un contraddittorio prima di notificare gli avvisi di accertamento. Si tratta del primo pronunciamento della Cassazione sull'Ici, che produce effetti per tutti gli altri tributi locali.

Per i giudici di legittimità, non c'è un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio preventivo. Tantomeno per l'Ici e per tutti gli altri tributi locali. L'at-

to impositivo tributario presenta una sua particolarità rispetto agli altri provvedimenti e, quindi, non sono direttamente applicabili le norme sul procedimento amministrativo. In realtà, il problema si è posto perché la Cassazione in un primo momento aveva sostenuto che anche in materia tributaria fosse imposto il contraddittorio endoprocedimentale. Tesi poi superata con la pronuncia a Sezioni unite e altre (24823/2015, 2873/2018). Con l'ordinanza 26579 ribadisce che è limitato l'ambito di applicabilità del contraddittorio ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'azienda accertata, come previsto dall'articolo 12 della legge 212/2000.

Inoltre, chiarisce che per i tributi non armonizzati l'amministrazione è tenuta a attivare il contraddittorio con l'interessato se specificamente stabilito da una norma di legge. Mentre in tema di tributi cosiddetti armonizzati, «avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto».

Sempre che il contribuente dimostri che nella fase amministrativa avrebbe potuto far valere le proprie ragioni.

—© Riproduzione riservata—